

# **Allegato “A” all’atto 17 marzo 1993 n. 22442/4838 di Rep.**

## **ASSOCIAZIONE LA STRADA**

### **STATUTO**

#### **Art. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE**

È costituita l’associazione di volontariato e solidarietà sociale “La Strada”, con sede in Medicina, piazza Garibaldi 19.

Essa opera prevalentemente nel comune di Medicina, pur non avendo alcuna preclusione di luoghi d’intervento.

#### **Art. 2 FINALITA’**

L’associazione, ha una ispirazione cristiana, è apartitica e senza fini di lucro.

Si propone come finalità generale un’azione di solidarietà verso realtà umane e sociale che vivano situazioni di disagio e di difficoltà.

In particolare si propone:

- un’attenzione educativa ai bambini, ai ragazzi e ai giovani,
- la collaborazione con le rispettive famiglie,
- il rispetto e la tutela dei loro diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione italiana e dalla dichiarazioni internazionali, il sostegno, secondo le possibilità dell’associazione stessa, a quanti di loro attraversino difficoltà di ogni genere.

Le attività e gli interventi che vengono avviati sono coerenti con tali finalità e sono aperti alla collaborazione con qualunque ente, realtà organizzata o singola persona operino per i medesimi scopi. In particolare si avvieranno relazioni di collaborazione e, se necessario, di aiuto con le singole realtà familiari.

L’associazione si propone ancora una finalità di ricerca, di autoaggiornamento e di approfondimento sulle tematiche di ordine sociale, psicologico e pedagogico relative alla condizione dei bambini e dei giovani o comunque inerenti la finalità generale dell’associazione. Particolare attenzione è riservata alle esperienze pedagogiche del passato e del presente condotte con metodi antiautoritari e non-violenti.

L’associazione si pone inoltre un intento di sensibilizzazione verso la comunità civile e in particolare verso quanti svolgono attività educative, allo scopo di suscitare interesse e

attenzione sulle condizioni dei bambini e dei giovani e di creare un clima di rispetto e di accoglienza verso chi si trova in situazioni di difficoltà.

### Art. 3 INTERVENTI

Gli interventi, da avviarsi possibilmente in collaborazione con le scuole e gli altri enti pubblici, tendono al sostegno nelle attività di studio e ad un aiuto per la crescita globale della personalità di ragazzi e giovani con particolari difficoltà.

Tutte le iniziative che si avvieranno, saranno conformi alla finalità generale dell'associazione e dovranno essere approvate dall'associazione stessa riunita in assemblea.

### Art. 4 OPERATORI

L'associazione si avvale del lavoro di:

- operatori, scelti sulla base di precise competenze dalla commissione di cui all'articolo successivo, ai quali può essere corrisposto un rimborso delle spese sostenute
- obiettori di coscienza o ragazze dell'anno di volontariato sociale che svolgono il loro servizio in queste attività.

Agli operatori – che possono essere anche non aderenti – è chiesto di condividere gli intenti dell'associazione e di essere disponibili per le attività e gli interventi previsti.

### Art. 5 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Unico organo deliberante dell'associazione è l'assemblea degli aderenti che si riunisce periodicamente in seguito a convocazione scritta da parte di chi svolge la funzione di responsabile.

L'assemblea nomina un/una responsabile con funzione di coordinamento, un segretario/a, un addetto/a all'amministrazione ed eventuali responsabili per le diverse attività. Gli unici criteri per la nomina dei responsabili sono la competenza e la disponibilità di ciascuno.

L'assemblea elegge una commissione di quattro persone con l'incarico di scegliere gli operatori sulla base delle loro competenze e di stabilire le specifiche modalità d'intervento.

L'assemblea può delegare al responsabile-coordinatore e agli altri responsabili di specifiche attività la possibilità di prendere autonomamente decisioni su ambiti limitati dell'attività, quando non risulti possibile convocare in tempo utile l'assemblea stessa.

Gli incarichi vanno rinnovati ogni anno.

## Art. 6 ADERENTI

Possono essere aderenti le persone che abbiano compiuto i 16 anni di età, che condividano il presente statuto e si impegnino ad operare secondo le finalità dell'associazione.

L'assemblea stabilisce una quota di adesione annuale.

Si può diventare soci attraverso una semplice richiesta scritta, indirizzata all'assemblea che ne decide l'accettazione.

Gli operatori e le operatrici, gli obiettori o le ragazze che svolgano l'anno di volontariato sociale nelle attività dell'associazione, hanno diritto di partecipare all'assemblea, pur senza diritto di voto, qualora non risultassero aderenti.

## Art. 7 GESTIONE ECONOMICA

I beni economici dell'associazione sono costituiti:

- da danaro liquido per la gestione dell'attività
- da eventuali donazioni.

Ogni aderente, se lo ritiene possibile ed opportuno, può contribuire liberamente al fondo economico.

È compito dell'assemblea stabilire le modalità con cui provvedere al finanziamento delle attività. Chi ha la responsabilità dell'amministrazione cura la stesura di un bilancio annuale e predisporre un inventario di eventuali beni. Si dà inizio all'anno finanziario il 1 gennaio di ogni anno.

## Art. 8 CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI

L'associazione, nello svolgimento delle attività previste, può stipulare convenzioni con enti pubblici, in particolare Comuni e USL, a condizione che venga salvaguardata la propria autonomia e la coerenza con le finalità espresse.

L'assemblea delibera l'attuazione di convenzioni sulla base di documenti scritti che fissano tempi, modalità, diritti e doveri delle due parti. La stessa assemblea può deliberare l'immediata interruzione di convenzioni operanti se vengono disattesi, in tutto o in parte, gli impegni assunti dall'altro contraente.

## Art. 9 PUBBLICIZZAZIONE DELL'ATTIVITA'

L'attività dell'associazione deve essere pubblicizzata ai privati, agli enti coi quali essa sia entrata in rapporto e alle persone alle quali l'assemblea ritenga opportuno farla conoscere.

## Art. 10 MODALITA' DELLE DELIBERE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA

Tutte le delibere dell'assemblea sono prese a maggioranza semplice.

L'assemblea è valida se è presente e vota la maggioranza assoluta dei soci.

## Art. 11 MODIFICHE ALLO STATUTO

Si possono apportare modifiche allo statuto in seguito a delibera dell'assemblea e al voto favorevole di almeno 2/3 dei votanti.

## Art. 12 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione può essere sciolta in seguito a delibera di un'assemblea appositamente convocata e con il voto favorevole di almeno 2/3 dei votanti.

Con le medesime modalità d'assemblea destina a scopi di solidarietà sociale eventuali beni economici rimasti.

Firmato:

Leonardo Berardi

Emanuele Brini

Marco Budriesi

M. Gabriella Caprara in Strazzari

Mirella Carati in Cattani

Raffaella Castrignano

Cattani Paolo

Silvia Dalfiume in Baldazzi

Alessandra Dall'Olio

Ambra Fossa

Andrea Garda

Daniela Incani

Matteo Marabini

Giannino Melotti

Francesco Nardi

Giovanni Neri

Laura Palareti

Patrizia Parla

Olindo Pasini

Quartieri Marco

Rita Ronchi

Giuseppe Rossignuolo

Alessandro Strazzari

di Donato Anna